	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	REV. 0	DATA 29/11/2023
--	---	-----------	--------------------

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

GESTIONE E CONTROLLO

(ex Decreto Legislativo n. 231/2001)

della Società per Azioni

AUTOMAR S.p.A.


APPENDICE

CANALI PER LE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)

APPROVATO CON DELIBERA

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 01/12/2023

RIFERIMENTI DI REVISIONE	
COD	
Revisione n. 0	Data 29/11/2023
CONTROLLO DEL DOCUMENTO	
Approvato da: Consiglio di Amministrazione Nella seduta del 01/12/2023	Firma:  <small>DocuSigned by: A120598657064B2...</small>

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	REV. 0	DATA 29/11/2023
--	---	-----------	--------------------

1. INTRODUZIONE


Il D. Lgs. 24/2023, adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 13 della Legge di Delegazione Europea 2021, attua la Direttiva Europea 2019/1937, recante disposizioni volte a fornire ai segnalanti (o whistleblowers) una tutela uniforme nel contesto comunitario in tutti gli Stati membri ed armonizzata tra i vari settori, introducendo regole comuni che impongano l'adozione di canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri e, al tempo stesso, garantiscano una protezione efficace degli informatori da possibili ritorsioni.

Il *whistleblowing* costituisce uno strumento di derivazione anglosassone attraverso il quale i dipendenti di una organizzazione, pubblica o privata, segnalano a specifici individui o organismi una violazione, un reato o un illecito, commesso da altri soggetti appartenenti all'organizzazione. Con il termine *whistleblowing* si identifica la "segnalazione di violazioni" e con il termine *whistleblower* si identifica "il segnalante".

Lo scopo del *whistleblowing* è quello di permettere alle organizzazioni di affrontare il problema segnalato il prima possibile, rendendo note situazioni di rischio o di danno e contribuendo alla prevenzione e al contrasto di eventuali illeciti.

La gestione virtuosa del *whistleblowing* contribuisce non solo ad individuare e contrastare possibili illeciti e a diffondere la cultura dell'etica e della legalità all'interno delle organizzazioni, ma anche a creare un clima di trasparenza ed un senso di partecipazione e appartenenza, generato dal superamento del timore dei dipendenti di subire ritorsioni da parte degli organi sociali o dei colleghi, o dal rischio di vedere inascoltata la propria segnalazione.

Il 26 novembre 2019 l'Unione Europea ha pubblicato la "EU Whistleblower Protection Directive". La Direttiva UE 1937/2019 ha previsto la protezione dei *whistleblower* all'interno dell'Unione, mediante norme minime di tutela, volte a uniformare le normative nazionali, tenendo conto che coloro che segnalano minacce o pregiudizi al pubblico interesse di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito delle loro attività professionali

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	REV. 0	DATA 29/11/2023
--	---	-----------	--------------------

esercitano, in buona sostanza, il diritto alla libertà di espressione.

In data 15 marzo 2023, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 10 marzo 2023, n° 24 recante *“attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*.

In Italia, sino all’emanazione del Decreto Legislativo n. 24/2023, l’obbligo di istituire un sistema di *whistleblowing* che consentisse al segnalante di denunciare violazioni, era previsto nel settore pubblico (introdotto dall’art.1, comma 51, della legge 190/2012) e, nel settore privato (introdotto dalla legge 30 novembre 2017, n.179 che ha integrato l’art.6 del D. Lgs.231/2001) esclusivamente (i) per le società dotate di modello organizzativo ai sensi del D. Lgs.231/01, (ii) e per le società soggette al Testo Unico Bancario, al Testo Unico della Finanza, alla normativa antiriciclaggio e al codice delle assicurazioni private.

Con il Decreto Legislativo n.24/2023 l’istituto del *whistleblowing* è stato esteso:

- **a tutti i soggetti pubblici;**
- **a soggetti del settore privato con una media di almeno cinquanta lavoratori nell'ultimo anno;**
- **a soggetti del settore privato con una media inferiore a cinquanta lavoratori nell'ultimo anno se operanti in determinati settori;**
- **a soggetti privati dotati di modello organizzativo ex D. Lgs.231/01, anche se con un numero di dipendenti al di sotto delle 50 unità.**

Tale Decreto abroga espressamente le previsioni di cui all’art. 54-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e all’art. 6, commi 2-ter e 2-quater del d.lgs. 8 giugno 2011, n. 231 e modifica l’art. 6 comma 2-bis del d.lgs. 8 giugno 2011, n. 231.

Il Decreto raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato.

Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del segnalante.

In tal modo, quest’ultimo è maggiormente incentivato all’effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	REV. 0	DATA 29/11/2023
---	---	-----------	--------------------


e con le modalità indicate nel Decreto.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- a. La Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- b. Il Decreto Legislativo 24/2023 di attuazione della Direttiva UE 1937/2019 (qui di seguito, per brevità, "**Decreto**");
- c. Il Decreto Legislativo n. 231/2001, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*";
- d. Il Regolamento Europeo 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR) e D. Lgs. 196/03.

3. DEFINIZIONI

- a. **Violazioni**: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del Decreto;
- b. **Informazioni sulle violazioni**: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- c. **Segnalazione**: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- d. **Segnalazione interna**: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna;
- e. **Segnalazione esterna**: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	REV. 0	DATA 29/11/2023
--	---	-----------	--------------------

f. **Divulgazione pubblica o divulgare pubblicamente**: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

g. **Gestore del canale di segnalazione interna**: OdV, in quanto dotato dei requisiti di autonomia ed indipendenza; nel caso specifico a conoscenza delle norme che regolamentano il trattamento dei dati personali; con nomina dal Consiglio di Amministrazione per l'espletamento della funzione di gestore della segnalazione;

h. **Segnalante**: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo. Il segnalante deve essere necessariamente una persona fisica. Non verranno prese in considerazione le segnalazioni presentate da altri soggetti ivi inclusi i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, in quanto l'istituto del whistleblowing è indirizzato alla tutela della singola persona fisica che agisce in proprio, non spendendo la sigla sindacale;


i. **Segnalato**: qualsiasi soggetto a cui sono riferiti o riferibili i fatti oggetto di una segnalazione;

l. **Facilitatore**: una persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

m. **Contesto lavorativo**: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

n. **Persona coinvolta o segnalato**: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

o. **Ritorsione**: qualsiasi comportamento e/o condotta e/o atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	REV. 0	DATA 29/11/2023
--	---	-----------	--------------------

che provoca o può provocare al segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

p. **Seguito**: l'azione intrapresa dal soggetto al quale viene affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

q. **Società**: AutoMar;

r. **Riscontro**: comunicazione al segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

s. **MOG**: Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo.

4. SEGNALANTI

I soggetti che possono effettuare la segnalazione ovvero tutti coloro che, ai sensi del comma 3 e 4 dell'art. 3 del D. Lgs. forniscono alla Società prestazioni a qualsiasi titolo, a prescindere dalla natura della attività, anche in assenza di corrispettivo, sono:


a. i lavoratori subordinati ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal D. Lgs. n° 81/2015. Si tratta, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione di apprendistato, di lavoro accessorio, di rapporti di lavoro occasionale ex art. 54-bis del D.L. n° 50/2017, convertito con la L. n° 96/2017;

b. i lavoratori autonomi e i collaboratori che svolgono la propria attività nell'ambito del settore privato;

c. i soggetti che forniscono beni e/o servizi;

c. i lavoratori o i collaboratori dei fornitori di beni e servizi della Società;

d. i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Società che si trovano in una posizione privilegiata per segnalare le violazioni di cui sono testimoni;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	REV. 0	DATA 29/11/2023
--	---	-----------	--------------------

e. i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società che comunque rischiano di avere ritorsioni quali, ad esempio, in non avvalersi più dei loro servizi, nel danneggiare la reputazione e/o le prospettive di carriera;


f. gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano state esercitate in via di mero fatto. Si tratta di soggetti collegati in senso ampio all'organizzazione nella quale la violazione si verifica e nella quale esercitano alcune funzioni, anche in assenza di una regolare investitura (sindaci; organi di controllo; componenti del CDA senza incarichi esecutivi; componenti dell'ODV);

Il Legislatore, inoltre, con la introduzione del D. Lgs. 24/2023, ha inteso ampliare, in modo esponenziale, rispetto alla precedente normativa, l'arco temporale cui collegare l'effettuazione della segnalazione, tanto è vero che ha precisato che la segnalazione medesima può essere correttamente effettuata:

- a. in costanza del rapporto giuridico ovvero in fase di svolgimento del rapporto giuridico;
- b. se il rapporto giuridico non è iniziato (quindi anche da parte di candidati o da parte di coloro che sono in procinto di sottoscrivere un contratto con la Società);
- c. durante il periodo di prova;
- d. dopo lo scioglimento del rapporto, se le informazioni, tuttavia, sono state acquisite in corso di rapporto.

Le informazioni sulle violazioni, pertanto, devono essere apprese nel contesto lavorativo del segnalante, del denunciante o di chi divulga pubblicamente. Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo ovvero all'interno del rapporto professionale. Quest'ultima è una nozione ampia che coinvolge non soltanto dipendenti ma anche altri soggetti che hanno una relazione qualificata con la Società.

5. SEGNALAZIONI

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	REV. 0	DATA 29/11/2023
--	---	-----------	--------------------

Il Legislatore, proprio per estendere l'oggetto delle segnalazioni, con il D. Lgs. 24/2023 ha specificato soltanto ciò che non può formare oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica e/o denuncia, con l'intendimento che ciò che non è espressamente vietato può formare oggetto di segnalazione. Le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse dell'integrità della Società.


I motivi, di contro, che hanno indotto la persona fisica ad effettuare la segnalazione, a denunciare e/o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

In generale, quindi, non possono formare oggetto di denuncia:

- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria che attengono esclusivamente a rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con figure gerarchicamente sovraordinate (controversie, a titolo semplificativo, e non esaustivo, in materia di licenziamento individuale; riconoscimento mansioni superiori; condotta antisindacale; conflitti interpersonali tra colleghi)
- Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppure non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;
- Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

In positivo, possono formare oggetto di segnalazione le seguenti violazioni:

- a. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, nonché condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni e/o infrazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei successivi numeri b), c), d) ed e);

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	REV. 0	DATA 29/11/2023
--	---	-----------	--------------------

b. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori che analiticamente vengono indicati nell'Allegato n° 1 al D. Lgs. n° 24/2023: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; abuso di posizione dominante; ;

c. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea) come specificati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni ovvero specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

d. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

e. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo e consistenti in comportamenti, atti od omissioni che ledono l'integrità della Società.

La segnalazione riguarda non soltanto condotte illecite concretamente realizzate; condotte illecite in corso di realizzazione ovvero che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti; tentativi di occultamento di prove di condotte illecite che sono state già poste in essere.

6. SEGNALAZIONE ANONIMA

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	REV. 0	DATA 29/11/2023
--	---	-----------	--------------------

E' necessario (cfr. infra) che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire la segnalazione.

Le segnalazioni, per come precisato anche dalle Linee Guida ANAC, delle quali non è possibile ricavare la identità del segnalante sono considerate anonime.

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, verranno equiparate a segnalazioni ordinarie e trattate di conseguenza, laddove ne sia prevista la trattazione.


In ogni caso, il segnalante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di avere subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il Decreto garantisce a fronte delle misure ritorsive. La Società, pertanto, è tenuta a registrare la segnalazione anonima ricevuta ed a conservare la relativa documentazione secondo i criteri generali di conservazione degli atti, rendendone in tal modo possibile il loro rintracciamento nel caso in cui il segnalante dovesse comunicare di avere subito misure ritorsive.

In considerazione delle misure implementate a tutela del segnalante e dello spirito del D. Lgs. 24/2023 che tende ad ampliare la gestione della segnalazione e la tutela del segnalante, la Società intende incoraggiare fattivamente l'inserimento dei dati del segnalante medesimo al fine di agevolare le indagini ovvero a trattare quelle segnalazioni che presentano un adeguato livello di concretezza attribuendo ad esse la tutela di whistleblowing.

7. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

Le segnalazioni, per come previsto anche dalle Linee Guida dell'ANAC approvate con la Delibera n° 311 del 12 luglio 2023, dovranno essere inserite, da parte del segnalante, in due buste chiuse:

- **la prima** con i dati identificativi del segnalante unitamente ad una fotocopia del documento di riconoscimento;
- **la seconda** con la segnalazione, che abbia i requisiti per essere gestita di cui all'art. 8, e ciò in modo tale da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	REV. 0	DATA 29/11/2023
--	---	-----------	--------------------

Entrambe le buste, poi, dovranno essere inserite all'interno di una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "RISERVATA" all'ODV dell'"AutoMar", Avv. Paolo Carrara.

La busta chiusa, con all'interno le due buste di cui sopra, dovrà essere inviata e/o recapitata:

ALL'AVV. PAOLO CARRARA NELLA QUALITA' DI ODV DELL'AUTOMAR

VIA TOLEDO N° 329 - 80134 NAPOLI

La segnalazione formerà oggetto di protocollazione riservata mediante autonomo registro da parte dell'Odv.

Nel caso in cui l'Odv, rispetto alla segnalazione, versi in una ipotesi di conflitto di interessi, è da ritenere che ricorra una delle condizioni per effettuare una segnalazione esterna ad ANAC.

8. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Il contenuto della segnalazione è libero. Nella segnalazione, al fine di agevolare le indagini, è opportuno inserire i seguenti elementi:

- a. le generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
- b. una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c. se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto di segnalazione;
- c. se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- d. l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- e. eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- f. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	REV. 0	DATA 29/11/2023
--	---	-----------	--------------------

La segnalazione, come già sopra esplicitato, può avere ad oggetto anche informazioni relative alle condotte e/o azioni e/o omissioni volte e/o preordinate ad occultare le violazioni sopra indicate o attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti.

La segnalazione deve essere effettuata secondo buona fede e non deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti ad offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono asseritamente ascritti.

Laddove, sulla base delle valutazioni e indagini eseguite, i fatti segnalati dovessero risultare infondati e/o inconsistenti il segnalante che abbia effettuato la segnalazione in buona fede non sarà perseguibile.


Come infra precisato (art. 16. P. IV), resta impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del Codice civile.

In particolare, le tutele a favore del segnalante non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia ovvero nell'ipotesi di responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Effettuare con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate è altresì fonte di responsabilità in sede disciplinare secondo il regime sanzionatorio del Codice Disciplinare allegato al Modello.

E' ugualmente fonte di responsabilità in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

9. GESTIONE CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	REV. 0	DATA 29/11/2023
--	---	-----------	--------------------

La gestione del canale di segnalazione interna viene affidata all'“OdV” espressamente nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'AutoMar che è tenuto, specificatamente e nel pieno rispetto delle norme che disciplinano il trattamento dei dati personali, a svolgere i seguenti compiti:

- a. garantire che il sistema della gestione delle segnalazioni di violazioni sia concepito e dotato di risorse per garantire una valutazione completa delle segnalazioni;
- b. assicurare, che le funzioni di indagine e protezione siano svolte in modo indipendente;
- c. fornire consulenza e orientamento sul sistema di gestione delle segnalazioni e sulle problematiche relative alla segnalazione delle violazioni;
- d. riferire su base pianificata sull'andamento del sistema di gestione delle segnalazioni al Consiglio di Amministrazione.


10. RICEVIMENTO SEGNALAZIONE FUORI CANALE

Qualora la segnalazione interna venga presentata ad un soggetto diverso da quello individuato ed autorizzato dalla Società, laddove il segnalante dichiara espressamente di volere beneficiare delle tutele in materia di whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata “segnalazione whistleblowing” e deve essere trasmessa, entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, al gestore dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante. Diversamente, se il segnalante non dichiara espressamente di volere beneficiare delle tutele o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, viene considerata una segnalazione ordinaria.

11. GESTIONE SEGNALAZIONE INTERNA

Il procedimento di gestione delle segnalazioni interne risulta essere composto dalle seguenti quattro fasi:

- a. ricezione e protocollazione della segnalazione;
- b. valutazione preliminare della segnalazione;
- c. fase istruttoria;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	REV. 0	DATA 29/11/2023
--	---	-----------	--------------------

d. fase di comunicazione dell'esito dell'istruttoria.

A.

Prima Fase: Ricezione e protocollazione della segnalazione

Il procedimento di gestione delle segnalazioni è avviato a seguito della ricezione della segnalazione.

Entro 7 (sette) giorni lavorativi da tale momento, l'OdV" procede:

- a. alla protocollazione della segnalazione su registro riservato alle segnalazioni, attribuendo un codice univoco progressivo, registrando la data e l'ora di ricezione;
- b. alla notifica di presa in carico al segnalante.

B.

Seconda fase: Valutazione preliminare della segnalazione

Il gestore della segnalazione effettua una valutazione preliminare sulla segnalazione ricevuta, al fine di verificare se la segnalazione rientri tra quelle che possono essere gestite, secondo quanto previsto dalla procedura.


Nel caso in cui il gestore riceva una segnalazione "non gestibile" deve essere dato riscontro al segnalante.

C.

Terza Fase: L'istruttoria

Nel caso in cui il gestore riceva una segnalazione che abbia tutti i requisiti sopra previsti per essere trattata dal gestore, deve essere avviata l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate.

Durante la fase istruttoria il gestore della segnalazione può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali e, all'occorrenza, di specifiche consulenze esterne.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	REV. 0	DATA 29/11/2023
--	---	-----------	--------------------

Le strutture aziendali interessate dall'attività di verifica garantiscono la massima tempestiva collaborazione e sono tenute agli stessi obblighi di riservatezza e imparzialità a cui è tenuto il gestore delle segnalazioni ovvero all'osservanza di tutte le norme che disciplinano il trattamento dei dati personali.

Non possono fare parte del gruppo di lavoro i dipendenti che svolgono funzioni di supporto nell'ambito della gestione dei procedimenti disciplinari, né dipendenti o soggetti che sono o potrebbero essere coinvolti, seppure indirettamente, dalla violazione oggetto della segnalazione.

In capo al gestore della segnalazione e a ciascun componente del gruppo di lavoro grava l'obbligo di assoluta riservatezza sull'identità del segnalante.

Il gestore della segnalazione e i componenti del gruppo di lavoro devono astenersi in caso di conflitto di interessi, anche solo apparente o potenziale, e sono contestualmente tenuti a segnalare tale conflitto all'Organo Amministrativo.

La metodologia da impiegare per le attività di verifica è valutata di volta in volta, scegliendo la tecnica ritenuta più efficace in relazione alla natura dell'evento e alle circostanze esistenti (interviste, analisi documentale, sopralluoghi, consulenze tecniche, ricerche su database pubblici, verifiche sulle dotazioni aziendali, ecc.).


Il gestore della segnalazione provvede alla verbalizzazione delle attività di verifica condotte.

Tale documentazione verrà conservata a cura del gestore stesso in luogo sicuro.

Durante la fase istruttoria il gestore della segnalazione mantiene le interlocuzioni con il segnalante e richiede a quest'ultimo integrazioni, se necessarie.

Il segnalante può, in qualunque momento, chiedere informazioni al gestore della segnalazione sullo stato di avanzamento del procedimento mediante l'invio di apposita richiesta.

Il gestore della segnalazione, ove non ricorrano gravi ragioni impeditive (es., indagini penali in corso e corrispondenti obblighi di segreto), risponde alla richiesta di informazioni entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	REV. 0	DATA 29/11/2023
--	---	-----------	--------------------

Entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione, il gestore della segnalazione fornisce riscontro al segnalante.

Il termine massimo per la conclusione del procedimento è fissato in 160 (centosessanta) giorni dalla data del ricevimento della segnalazione (oppure, se non è stato inviato alcun avviso al segnalante, 160 [centosessanta] giorni dalla scadenza del termine di 7 giorni dall'effettuazione della segnalazione).

D.

Quarta Fase: Comunicazione dell'esito dell'istruttoria

Qualora, all'esito degli accertamenti eseguiti, la segnalazione risulti infondata, si procederà all'archiviazione.

A conclusione degli accertamenti, il gestore delle segnalazioni informa il segnalante dell'esito degli stessi.

In relazione alle segnalazioni non infondate, il gestore delle segnalazioni formula le raccomandazioni ritenute opportune, ivi compresa l'adozione di provvedimenti disciplinari o la proposta di denuncia all'Autorità Giudiziaria, l'identificazione di eventuali misure di protezione ritenute necessarie e la proposta di azioni volte a colmare eventuali *gap* organizzativi o di controllo.

Gli esiti delle proprie verifiche, tutte le osservazioni, valutazioni e decisioni del gestore delle segnalazioni, le eventuali raccomandazioni e proposte di provvedimenti disciplinari sono in tutti i casi formalizzati per iscritto in una apposita relazione comunicata:

- a. al responsabile dell'unità organizzativa dell'autore della violazione accertata per i provvedimenti di competenza;
- b. al Consiglio di amministrazione per le ulteriori eventuali azioni che si dovessero rendere necessarie a tutela della Società (per es. denuncia all'Autorità Giudiziaria competente, adozione di nuove procedure aziendali o modifica/integrazione di quelle vigenti, modifiche organizzative, ecc.);

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	REV. 0	DATA 29/11/2023
--	---	-----------	--------------------

c. al Collegio sindacale, nel caso in cui siano emersi profili di competenza.

Le competenti funzioni aziendali attuano tali raccomandazioni e azioni correttive, il cui monitoraggio è svolto dal gestore delle segnalazioni.

La comunicazione dell'esito dell'istruttoria deve avvenire, di norma, entro il termine della conclusione del procedimento.

13. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

La Società assume il preciso impegno di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e ciò al fine di evitare l'esposizione dello stesso e/o dei propri familiari a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione.


Le segnalazioni, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	REV. 0	DATA 29/11/2023
--	---	-----------	--------------------

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità.

Si richiede, oltre al consenso espresso del segnalante, una comunicazione scritta:

- a. nel procedimento disciplinare, laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- b. nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

E' dato avviso al segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al precedente paragrafo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità del segnalante risulta essere indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La riservatezza, oltre che all'identità del segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante. La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni (interne o esterne) effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la segnalazione.

14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali viene effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	REV. 0	DATA 29/11/2023
---	---	-----------	--------------------

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e gestione delle segnalazioni sono effettuati nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, fornendo idonee informazioni al segnalante e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento o dell'articolo 11 del predetto Decreto Legislativo, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

15. LA CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI

La segnalazione e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.


Quando, su richiesta del segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il gestore della segnalazione, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale.

In caso di verbale, il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

16. LE MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

I

Condizione per la protezione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	REV. 0	DATA 29/11/2023
--	---	-----------	--------------------

Le misure di protezione previste dalla legge si applicano solo nel caso in cui, al momento della segnalazione il soggetto segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui al paragrafo 6 della presente procedura.

II

La riservatezza dell'identità del segnalante

L'identità del segnalante e degli altri soggetti, a diverso titolo, legati alla segnalazione, è tutelata in tutte e nessuna esclusa le fasi della procedura.

Pertanto, le suddette informazioni non possono essere rivelate a persone non direttamente coinvolte nel processo di valutazione o indagine.


Fermo restando quanto previsto all'art. 13 della presente appendice, l'obbligo di mantenere la massima riservatezza sull'identità del segnalante e sull'oggetto della segnalazione riguarda tutte le persone che, a qualunque titolo, vengano a conoscenza della stessa o siano coinvolte nel procedimento di accertamento della segnalazione.

Tale tutela vale anche nei confronti degli organi di vertice della Società, che non possono disporre indagini o chiedere informazioni al fine di risalire all'identità del segnalante.

Pertanto, nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre direzioni, organi o terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, il gestore della segnalazione inoltra solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante.

La riservatezza del segnalante può non essere rispettata quando:

- a. vi è il consenso espresso del segnalante alla rivelazione della sua identità;
- b. è configurabile nei confronti del segnalante, anche con sentenza di primo grado, una responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria ovvero una

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	REV. 0	DATA 29/11/2023
--	---	-----------	--------------------

responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tale caso la Società si riserva di effettuare i necessari accertamenti nei confronti del segnalante e di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni.

La violazione della tutela della riservatezza del segnalante, fatti salvi i casi in cui sia ammessa la rivelazione della sua identità come sopra evidenziati, è fonte di responsabilità disciplinare, per inosservanza di disposizioni di servizio, secondo quanto espressamente previsto dal Codice Disciplinare allegato al MOG.

III

Il divieto di ritorsione


Il D. LGS. 24/2023 prevede, a tutela del Whistleblower, il divieto di ritorsione che viene definita come “qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Si tratta quindi di una definizione ampia del concetto di ritorsione che può consistere sia in atti o provvedimenti che in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati.

Ciò premesso, il segnalante e gli altri soggetti indicati nel punto IV presente paragrafo non possono subire alcuna ritorsione.

Nell’ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l’accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati nei confronti del segnalante, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione o divulgazione o denuncia.

L’onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione o alla divulgazione o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	REV. 0	DATA 29/11/2023
---	---	-----------	--------------------

In caso di domanda risarcitoria presentata all’Autorità Giudiziaria dal segnalante, se quest’ultimo dimostra di avere effettuato, ai sensi del Decreto, una segnalazione o una divulgazione pubblica o una denuncia e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione o divulgazione.

Di seguito sono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, talune fattispecie che costituiscono ritorsioni:

- a. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
- d. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
- e. le note di merito negative o le referenze negative;
- f. l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g. la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
- h. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	REV. 0	DATA 29/11/2023
---	---	-----------	--------------------

n. l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;

o. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;

p. l'annullamento di una licenza o di un permesso;

q. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione deve dare notizia circostanziata della discriminazione al gestore della segnalazione, che valuta la sussistenza degli elementi per informare di quanto accaduto il Consiglio di amministrazione affinché adotti tutte le iniziative necessarie ed opportune.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei segnalanti può essere comunicata all'ANAC.

IV

Le limitazioni alla responsabilità


Resta inteso che non è punibile chi, attraverso la propria segnalazione:

a. riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso dal segreto professionale, forense o medico, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali;

b. riveli o diffonda informazioni che offendono la reputazione del segnalato nel caso in cui:

- al momento della rivelazione o diffusione della informazione vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o la diffusione delle informazioni fosse un comportamento e/o una condotta necessitata per svelare la violazione;

- la segnalazione, in ogni caso, è stata effettuata secondo le condizioni previste dal Decreto 24/2023.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	REV. 0	DATA 29/11/2023
--	---	-----------	--------------------

Resta impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del Codice civile.

In particolare, le tutele a favore del segnalante non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia ovvero nell'ipotesi di responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Effettuare con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate è altresì fonte di responsabilità in sede disciplinare secondo quanto previsto dal Codice Disciplinare allegato al MOG.

E' ugualmente fonte di responsabilità in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

V

Le misure di sostegno

E' possibile per il segnalante, presso ANAC ottenere un elenco di enti del terzo settore adibiti a fornire al medesimo supporto, consulenza ed informazioni, a titolo interamente gratuito.

In particolare, tali enti, inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC sul proprio sito istituzionale, prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito:

- sulle modalità di segnalazione;
- sulla protezione delle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione Europea;
- sui diritti della persona coinvolta;
- sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese a carico dello Stato.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	REV. 0	DATA 29/11/2023
--	---	-----------	--------------------

VI

I soggetti beneficiari delle tutele


Le suddette misure di protezione sono riconosciute altresì nei riguardi dei seguenti soggetti, al fine di evitare condotte di ritorsione “trasversale”:

- a. facilitatori, ossia coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- b. persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c. colleghi di lavoro del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d. enti di proprietà del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

17. LA TUTELA DEL SEGNALATO

La Società richiede che tutti collaborino al mantenimento di un clima aziendale di reciproco rispetto e vieta atteggiamenti che possano ledere la dignità, l'onore e la reputazione di ciascuno.

La Società, pertanto, in conformità alle previsioni del D. LGS. 24/2023, intende tutelare la riservatezza del segnalato ovvero della persona coinvolta ovvero del facilitatore ed anche delle persone differenti dal segnalato ma menzionate nella segnalazione tramite il ricorso a strumenti di crittografia ove si utilizzino strumenti informatici.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	REV. 0	DATA 29/11/2023
--	---	-----------	--------------------

Il segnalato non può essere sanzionato disciplinarmente in mancanza di riscontri oggettivi circa la violazione segnalata, ovvero senza che si sia proceduto ad indagare i fatti oggetto di segnalazione e provveduto a contestare i relativi addebiti con le procedure di legge e/o di contratto.

Nella trattazione e gestione delle segnalazioni devono essere adottate le necessarie cautele per la tutela della riservatezza del soggetto segnalato.

Ciò al fine di evitare conseguenze pregiudiziali, anche solo di carattere reputazionale, all'interno del contesto lavorativo in cui il soggetto segnalato è inserito.

I dati relativi ai soggetti segnalati sono comunque tutelati dalla disciplina in materia dei dati personali.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità.


Il segnalato può essere sentito, ovvero, su richiesta, è sentito, anche mediante procedimento cartolare, attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Tale soggetto non ha il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda ma solo nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione della gestione della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.

La tutela del segnalato si applica fatte salve le previsioni di legge che impongano l'obbligo di comunicazione del nominativo del soggetto segnalato (ad esempio richieste dell'Autorità giudiziaria o contabile).

18. LA SEGNALAZIONE ESTERNA

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	REV. 0	DATA 29/11/2023
--	---	-----------	--------------------

- a. il canale di segnalazione interno non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal Decreto;
- b. il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c. il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d. il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In ottemperanza all'art. 7 del Decreto l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha attivato un apposito canale di segnalazione esterna.

Le informazioni e istruzioni rilevanti in merito alle segnalazioni esterne gestite da ANAC sono reperibili sul sito di ANAC stessa all'indirizzo:


<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso da ANAC deve essere trasmessa a quest'ultima, entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.

19. LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica solo ed esclusivamente se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a. la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna con le modalità previste dal Decreto e non è stato dato riscontro nei termini previsti dal Decreto in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b. il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;


	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	REV. 0	DATA 29/11/2023
--	---	-----------	--------------------

c. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

20. LE SANZIONI

Sono sanzionabili a titolo disciplinare secondo quanto espressamente previsto dal Codice Disciplinare allegato al MOG, i seguenti soggetti:

- a. il segnalante che effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate o “in mala fede”;
- b. il soggetto aziendale che ha adottato misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del segnalante;
- c. i soggetti che ostacolano o tentano di ostacolare le segnalazioni;
- d. i soggetti che attuano eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, nonché i soggetti che attuano ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura;
- e. il gestore della segnalazione interna nel caso di mancato svolgimento delle attività di verifica e analisi;
- f. i soggetti che non garantiscono i principi generali di tutela con particolare riferimento al rispetto della riservatezza dell'identità del segnalante;
- g. il segnalato che, a seguito dei risultati delle verifiche condotte dalla Società, è risultato aver posto in essere atti illeciti o irregolari, ovvero attività non in ottemperanza al Codice Etico, al modello organizzativo ex D. Lgs. 231/01 o al sistema delle procedure aziendali, anche secondo quanto previsto dal sistema disciplinare del contratto collettivo di lavoro.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	REV. 0	DATA 29/11/2023
--	---	-----------	--------------------

21. LA PUBBLICITA' DELLA PROCEDURA

La procedura viene affissa nelle bacheche della Società e pubblicata sul sito aziendale e in apposita sezione della intranet aziendale.

La società provvederà a trasmettere, una volta approvata dal CDA, la presente procedura ai sindacati aziendali ovvero alle Organizzazioni sindacali territoriali.

22. INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE

AutoMar in ogni caso, al fine di dare compiuta attuazione non soltanto alle disposizioni del D. LGS. 24/23, ma anche ai principi in essa contenuti, intende adottare tutte quelle iniziative di comunicazione e sensibilizzazione della procedura tramite continui piani di formazione di tutto il personale e dei soggetti coinvolti dall'istituto sulle finalità del predetto istituto e sul suo corretto utilizzo, sui relativi diritti e obblighi, sulle conseguenze degli abusi nel suo utilizzo, nonché sui risultati che l'attuazione della norma ha prodotto.

23. MODIFICA MODELLO 231 A SEGUITO DELLE SEGNALAZIONI

Qualora, a seguito delle segnalazioni, emergano elementi oggettivi idonei a rivelare eventuali criticità sull'idoneità e sull'efficacia del Modello Organizzativo di cui al D.Lgs. 231/01, l'Organismo di Vigilanza proporrà l'introduzione di idonee modifiche al modello stesso.

24. REVISIONE PERIODICA DELLA PRESENTE PROCEDURA

La presente procedura potrà essere oggetto di revisione periodica approvata dall'organo amministrativo e pubblicata sul sito web della società e in apposita sezione della intranet aziendale.